



Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia

Piazza Grande, 11 a - ingresso Via Scamozzi 5 b

33057 Palmanova (UD)

Tel. +39 0432 932592 - Fax +39 0432 932517

[https:// friuliveneziagiulia.lnd.it](https://friuliveneziagiulia.lnd.it)

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICATO UFFICIALE N. 59 DEL 08/01/2021

Sommario

| | |
|---|---|
| COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C..... | 2 |
| COMUNICAZIONI DELLA L.N.D..... | 2 |
| Circolare n. 56 della L.N.D. – Centro Studi Tributarî..... | 2 |
| COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE..... | 2 |
| Segreteria..... | 2 |
| COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA | 5 |
| COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE..... | 5 |
| RISULTATI GARE | 5 |
| GIUSTIZIA SPORTIVA | 5 |
| DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO..... | 5 |
| DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE | 5 |
| DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE | 5 |
| ERRATA CORRIGE | 8 |

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

Circolare n. 56 della L.N.D. – Centro Studi Tributarî

In allegato al presente C.U. trasmettiamo la Circolare n. 56 della L.N.D. dd. 05.01.2021 inerente “Principali Scadenze Tributarie”.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Segreteria

| |
|--|
| ASSEMBLEA ORDINARIA ELETTIVA DEL COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA |
|--|

Si ricorda che l'Assemblea del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia è convocata per il giorno

SABATO 09 GENNAIO 2021

presso la Palestra sita in “Bella Italia Efa Village” in Viale Centrale 29, Lignano Sabbiadoro (UD), alle ore 08.30 in prima convocazione ed alle ore 11.00 in seconda convocazione.

AVVERTENZE ESSENZIALI:

- chi è **inibito**, nel periodo in cui sta scontando la sanzione non può **né partecipare** all'assemblea, **né delegare**

- le Società partecipanti all'Assemblea, ivi comprese quelle non aventi diritto di voto, sono legittimamente rappresentate da chi ne abbia la rappresentanza legale o da altro Dirigente (**il Dirigente dovrà essere in carica da almeno quattro mesi**)

- sia la delega INTRA SOCIETARIA così come la DELEGA DI RAPPRESENTANZA A SOCIETÀ devono essere esclusivamente presentate sul **modulo prestampato** che trova qui allegato, **portante il timbro della Società**

- ogni società può ricevere **non più di una delega DI RAPPRESENTANZA** di un'altra Società

- la persona che partecipa all'Assemblea dovrà presentarsi al Collegio di Garanzia Elettorale, all'ingresso, munita di un valido documento di identità; per velocizzare la verifica, dovrà giunger

e al banco con il modulo completo dei dati del documento che verrà esibito

La DELEGA INTRA SOCIETARIA permette l'accredito della Sua Società ai lavori assembleari:

dovrà essere compilata, debitamente firmata da Lei o da altro legale rappresentante della Società (non inibito) e dovrà essere consegnata il giorno dell'Assemblea al Collegio di Garanzia Elettorale.

La DELEGA DI RAPPRESENTANZA A SOCIETÀ permette l'accredito di un'altra Società, che sarà presente ai lavori assembleari attraverso la Sua Società, con le seguenti limitazioni:

- una Società non avente diritto al voto **non può rappresentare** una Società avente diritto al voto;
- una Società di Calcio a 11 maschile **può delegare solo** una Società di calcio a 11 maschile;
- una Società di Calcio a Cinque "pura" **può delegare solo** una Società di Calcio a Cinque "pura";
- una Società di Calcio Femminile "pura" **può delegare solo** una Società di Calcio Femminile "pura";
- una Società di Puro Settore Giovanile e Scolastico **può delegare solo** una Società di Puro Settore Giovanile e Scolastico.

◆◆◆

MODALITÀ DELLE VOTAZIONI

All'atto della verifica poteri i rappresentanti delle Società che hanno titolo a prendere parte all'Assemblea e, quindi, alle relative elezioni, riceveranno un braccialetto identificativo.

In caso di delega ricevuta da altra Società (avente diritto di voto) sarà consegnato un ulteriore braccialetto

Il braccialetto rappresenterà l'unico "riconoscimento" utile per il rilascio delle schede di votazione.

Le schede di votazione saranno consegnate solo quando avranno inizio le operazioni di voto.

In caso di votazione a scrutinio segreto, le schede saranno consegnate dietro esibizione del bracciale, all'entrata della cabina di voto.

Tale bracciale non dovrà essere né tolto né manomesso (precisiamo che tali bracciali sono monouso) e in caso di rottura o di qualunque altra necessità ci si dovrà rivolgere al Collegio di Garanzia Elettorale.

Le votazioni a scrutinio segreto saranno effettuate in apposita "cabina elettorale".

Ricordando che le modalità di votazione seguono il disposto di cui all'art. 10 del Regolamento Elettorale della L.N.D. si precisa quanto segue:

a) Colore delle schede per le votazioni:

Per ognuna delle cariche elettive saranno predisposte schede di voto di colore diverso.

b) Sistema di votazione:

Tutte le schede relative a ciascuna carica elettiva saranno predisposte in modo tale da contenere i nomi prestampati dei candidati alle cariche stesse. Accanto al/ai nome/i sarà collocato un quadratino che la Società votante avrà cura di tracciare con un segno per esprimere la propria preferenza.

La Società votante potrà esercitare il proprio diritto di voto nel modo che segue:

- 1) Per la carica di Presidente di Comitato: una preferenza;
- 2) Per la carica di componenti il Consiglio Direttivo del Comitato, **con eccezione dei Responsabili regionali del Calcio Femminile e del Calcio a Cinque**: un numero di preferenze pari al numero dei componenti il Consiglio Direttivo del proprio Comitato;
- 3) Per la carica di Responsabile regionale di Calcio Femminile: una preferenza;
- 4) Per la carica di Responsabile regionale di Calcio a Cinque: una preferenza;
- 5) Per la carica di componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti del Comitato: un numero di preferenze pari al numero di componenti effettivi e supplenti;
- 6) Per la carica di Delegati Assembleari Effettivi e Supplenti del Comitato: un numero di preferenze pari al numero di Delegati Effettivi e Supplenti assegnati al Comitato;

Il numero di preferenze che ogni Società potrà esprimere sarà apposto in calce a ogni scheda di votazione.

Si precisa inoltre che i nominativi dei candidati saranno riportati sulle schede di voto in **rigoroso ordine alfabetico**.

Qualora non partecipi all'Assemblea il Presidente/Legale Rappresentante, il Dirigente presente in Assemblea dovrà essere munito del modulo "Delega Intra Societaria" unitamente alla **copia di un documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante**

Anche il modulo "Delega di Rappresentanza a Società", dovrà essere corredato da copia del **documento di identità del Presidente/Legale Rappresentante della Società rappresentata**

Sulle deleghe dovrà **essere OBBLIGATORIAMENTE APPOSTO IL TIMBRO** della società - **Per comodità, chi partecipa porti con sé il timbro della società**

È assolutamente necessario che **CHI PARTECIPERÀ ALL'ASSEMBLEA PORTI CON SÉ IL MODULO DELLA DELEGA** ricevuta dal Comitato Regionale.

SICUREZZA

Saranno osservate tutte le disposizioni in materia di contenimento del virus Covid-19, in particolare:

- Misurazione della temperatura corporea;
- Autocertificazione;
- Sanificazione delle mani;
- Obbligo della mascherina;
- Distanziamento.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO FRIULI VENEZIA GIULIA

NESSUNA COMUNICAZIONE.

COMUNICAZIONI PER L'ATTIVITÀ DI BASE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

RISULTATI GARE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale FVG, costituito dall'Avv. Daniele Pezzetta, Presidente f.f. e relatore, dall'Avv. Andrea Canzian e dall' Avv. Serena Imbriani, Componenti effettivi, Segretario Dott. Francesco Poiana, con la partecipazione, con funzioni consultive in materia tecnico-agonistica, del rappresentante dell'A.I.A. Dott.. Andrea Merlino, al termine dell'udienza del 10.12.2020, avvenuta in modalità videoconferenza, ha adottato la seguente decisione

2/2020-21ft DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (1713/901/pfi 19- 20/MDL/ep DEL 31.07.2020) A CARICO DI: Spartaco Ventura, S.S. San Giovanni.

Il deferimento

Con atto dd. 31.07.2020 ritualmente notificato, il Procuratore Federale deferiva al giudizio di questo TFT:

- il Sig. Spartaco VENTURA, Presidente della Società S.S. San Giovanni “*per avere, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 del CGS usato – nel proporre in data 17.12.2019 reclamo alla CSAT presso il CR Friuli Venezia Giulia avverso decisione del GST – espressioni dal contenuto denigratorio ed offensivo (...) nei confronti dell'Arbitro della gara del Campionato Allievi Provinciali Under 17 Fiumicello – San Giovanni dell'8.12.2019*”;

- la Società S.S. SAN GIOVANNI “*a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del CGS, in conseguenza della violazione ascritta al suo Presidente*”;

La convocazione

Le parti, a mezzo di formale avviso trasmesso a mezzo pec, venivano inizialmente convocate per l'udienza del 28.08.2020.

Con provvedimento dd. 18.08.2020 il Presidente f.f. del TFT, dato atto della impossibilità di formare un Collegio Giudicante per insufficienza del numero dei Componenti, in ragione della comunicazione di astensione fatta pervenire dai componenti Avv.ti Silvio Franceschinis, Severino Lodolo e Luca De Pauli (motivata dall'aver fatto parte del Collegio che ha segnalato alla PF il fatto che ha dato impulso alla indagine che ha portato al deferimento oggetto del presente giudizio) e delle dimissioni volontarie dei Componenti Avv. Alfonso Davide D'Angelo e Sig. Edoardo Epifani, ha sospeso il decorso dei termini indicati dagli artt. 93 e 110 CGS con decorrenza dal 18.08.2020 a tutto il 30.09.2020, rinviando l'udienza a data da destinarsi successiva al 30.09.2020.

La predetta sospensione dei termini è stata successivamente prorogata, sempre per i medesimi motivi, sino al 30.11.2020 ed infine, con provvedimento dd. 11.11.2020, revocata a seguito della nomina a Componente dell'intestato TFT dell'Avv. Serena Imbriani.

Le parti, quindi, venivano nuovamente convocate per l'udienza del 03.12.2020, infine differita al 10.12.2020.

L'udienza

L'udienza di discussione si è svolta in modalità videoconferenza in ragione delle disposizioni relative alla emergenza "COVID 19", alla presenza da remoto del dott. Salvatore Galeota, Sostituto Procuratore Federale e dell'Avvocato difensore, incaricato da tutti i deferiti con mandato agli atti, che ha aderito alla trattazione in via telematica propostagli dal Presidente f.f. Il Segretario dott. Francesco Poiana ne ha curato la verbalizzazione, anch'egli da remoto, stante la chiusura dei locali del Comitato Regionale.

Il Presidente f.f. ha dato atto che la difesa dei deferiti ha depositato nei termini memoria scritta, e che nessuno dei deferiti si è connesso personalmente alla discussione in videoconferenza. Dopo breve discussione, il rappresentante della PF, Sostituto Procuratore dott. Salvatore Galeota, ritenendo fondato il deferimento, chiedeva le seguenti sanzioni:

quanto al Sig. Spartaco VENTURA mesi sei di inibizione;

quanto alla Società S.S.SAN GIOVANNI euro 600,00 (seicento/00) di ammenda.

Il difensore dei deferiti, riportandosi al contenuto della memoria difensiva, chiedeva dichiararsi l'infondatezza del deferimento e pronunciarsi di conseguenza.

La motivazione

Preliminarmente, il TFT è tenuto ad esprimersi sull'eccezione, sollevata dalla difesa dei deferiti ed in ogni caso rilevabile d'ufficio, di estinzione del procedimento per decorrenza dei termini ex art 93 e 110 CGS.

A dire dei deferiti, infatti, il TFT avrebbe disposto la sospensione dei termini in assenza dei presupposti normativi fondanti, atteso che l'art. 38 CGS CONI, cui l'art. 110 CGS FIGC fa rinvio, consentirebbe la sospensione dei termini esclusivamente in presenza di un impedimento di natura soggettiva di un componente del Collegio mentre, nel caso di specie, la sospensione era stata disposta per un impedimento di natura oggettiva, ossia l'impossibilità di formare un Collegio per insufficienza del numero dei componenti.

Una simile interpretazione non può trovare accoglimento.

Come sopra esposto, l'impossibilità di formare il Collegio era stata determinata da motivi di incompatibilità di n. 3 Componenti, che avevano comunicato la propria astensione in quanto, nell'espletamento del loro Ufficio, avevano già avuto conoscenza dei fatti oggetto del presente procedimento e li avevano sottoposti all'attenzione della PF, azionando le indagini a carico degli odierni deferiti.

Ebbene tale incompatibilità, proprio perché riguardava le singole persone dei Componenti del TFT di cui sopra, impossibilitati a ricoprire la loro funzione giudicante, ha carattere strettamente (e necessariamente) soggettivo, sicché rientra tra i casi disciplinati dall'art. 38 CGS CONI.

Venendo al merito del deferimento, lo stesso è da ritenersi fondato, nei limiti di seguito esposti.

Il deferimento si incentra sulle espressioni che il Sig. VENTURA, in qualità di Presidente della Società SS SAN GIOVANNI, ha utilizzato, nel reclamo proposto avverso la squalifica dal 08.12.2019 al 31.12.2019 inflitta dal GST al Sig Gratton Luca, per descrivere la condotta dell'Arbitro.

Nello specifico, il VENTURA ha affermato che l'Arbitro aveva diretto la gara in uno stato di *"confusione generale"* e che il referto di gara, nella parte in cui descriveva l'espulsione del Gratton, era *"falso! Clamorosamente e spudoratamente falso"*, giacché conteneva a suo dire *"quanto di più inveritiero e diffamatorio non poteva essere riportato"*.

Ritiene il TFT che il dato letterale delle espressioni in esame, nonostante le apprezzabili difese svolte dai deferiti, non si presti a dubbi interpretativi, e non pare possa mettersi seriamente in discussione la portata offensiva delle stesse.

Trattasi, come appare evidente, di affermazioni sconvenienti e gratuite nei confronti dell'Arbitro, accusato di fatti che non hanno trovato riscontro nelle indagini della PF, le quali, di contro, hanno dato sostanziale conferma della veridicità del referto di gara.

Le espressioni in oggetto, infine, non sono neppure giustificate dal diritto di difesa esercitato dai deferiti in sede di reclamo: diritto che, in ogni caso, deve sempre essere esercitato nel rispetto dei principi cardine dell'ordinamento sportivo di lealtà, probità e correttezza.

La responsabilità del VENTURA in ordine ai fatti lui ascritti è pertanto certa.

Tuttavia, appare probabile che il Sig. VENTURA, il quale non aveva assistito alla gara, si sia fidato, in maniera genuina, di quanto riferitogli dal Gratton (e ribadito dallo stesso anche in sede di indagini) il quale, essendo diretto interessato, ha avuto verosimilmente una percezione dei fatti non obiettiva, anche in ragione della concitazione degli eventi di cui era stato protagonista.

Ciò, pur non facendo venir meno la responsabilità del predetto deferito, è circostanza idonea ad incidere sull'elemento soggettivo che ne ha caratterizzato la condotta, atteso che il VENTURA, nello scrivere il reclamo avverso la sanzione inflitta al Gratton, seppur esagerando in maniera inaccettabile nei toni e nell'uso di certe espressioni ed omettendo le opportune – e doverose – verifiche da effettuare prima di sollevare simili contestazioni nei confronti di un altro soggetto dell'ordinamento sportivo, non aveva la consapevolezza di riportare circostanze non veritiere.

Inoltre, l'art. 36 CGS dispone che ai dirigenti responsabili di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara che siano state *"commesse in occasione o durante la gara"*, è inflitta come sanzione minima la inibizione per un mese. Poiché la condotta ingiuriosa verso l'arbitro contestata al Presidente è contenuta in uno scritto indirizzato all'Organo di Giustizia, ed è stata quindi idonea a creare scompiglio o ad aizzare il pubblico *"in occasione o durante la gara"*, il TFT ritiene di poter modulare l'inibizione equa e giusta da irrogare al Sig. VENTURA nei termini indicati in dispositivo.

Infine, dalla accertata responsabilità del Sig. VENTURA per fatti posti in essere nella sua veste di Presidente, discende automaticamente la responsabilità diretta della SS SAN GIOVANNI ex art 6, c. 1, CGS, da sanzionarsi nella misura indicata in appresso.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale FVG

quanto al Sig. Spartaco VENTURA accoglie il deferimento e commina la sanzione di giorni 20 (venti) di inibizione;

quanto alla Società S.S. SAN GIOVANNI accoglie il deferimento e commina la sanzione di euro 300,00 (trecento) di ammenda.

Trasmette gli atti alla Segreteria perché, ai sensi dell'art. 139 co. 2 CGS, pubblici senza indugio il dispositivo della decisione e perché, ai sensi dell'art. 51 co. 4 CGS, lo comunichi direttamente alla Procura federale nonché alle altre parti con le modalità ai sensi dell'art. 53 CGS.

ERRATA CORRIGE

NESSUNA COMUNICAZIONE.

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Publicato in Palmanova ed affisso all'albo del C.R. Friuli Venezia Giulia il 08.01.2021

**Il Segretario
(M.Maddalena Maicus)**

**Il Presidente
(Ermes Canciani)**